

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 DEL 30-08-2020

OGGETTO: Ordinanza non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Modifica degli orari di chiusura dei locali, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, di attività di intrattenimento musicale, per la tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio (dal 31 agosto al 30 settembre 2020).

IL SINDACO

Rilevato che, a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, sono insorti dei fenomeni di disturbo del riposo e della tranquillità, oggetto di lamentele e rimostranze da parte dei cittadini, che hanno riguardato anche il verificarsi di fenomeni di nocimento della salute, dell'ambiente e del patrimonio;

Ritenuto pertanto necessario contrastare le occasioni che possano dare luogo a situazioni di disturbo e porre in essere tutte le azioni idonee a tale scopo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna [...] può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

Ritenuto che nella individuazione delle limitazioni di cui alla presente ordinanza si sono tenute in considerazione le esigenze commerciali degli esercenti che hanno subito gli effetti del c.d. *lockdown*, al fine di consentire loro una efficace ripresa delle attività, contemperando le predette esigenze con gli interessi tutelati dalla art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 32 del 26/07/2020 avente ad oggetto *“Ordinanza non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Modifica degli orari di chiusura dei locali, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, di attività di intrattenimento musicale, per la tutela della quiete pubblica,*

della salute, dell'ambiente e del patrimonio”;

Considerato di reiterare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 32 del 26/07/2020 per un ulteriore periodo di trenta giorni;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D.Lgs. n. 267 del 2000;
- la Legge n. 125/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- le Ordinanze contingibili n. 21 e n. 22 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza n. 27 del 06/08/2018 avente ad oggetto “*Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale nel territorio del Comune di Balestrate*”;

ORDINA

a far data dalla giornata di lunedì 31 agosto 2020 e per i 30 giorni successivi, su tutto il territorio comunale siano osservate sotto indicate prescrizioni:

- 1) è fatto divieto per tutti gli esercizi, indistintamente prima delle ore 06:00 e dopo le ore 24:00 di effettuare vendite di bevande alcoliche per asporto in bottiglie di vetro o contenitori di vetro o lattina;
- 2) è vietato a tutti i cittadini e alle persone presenti sul territorio comunale il consumo in luogo pubblico di bevande, anche alcoliche e superalcoliche, contenute in bottiglie di vetro o contenitori di vetro o lattina, prima delle ore 06:00 e dopo le 24:00;
- 3) resta consentita la somministrazione di bevande, anche alcoliche, per le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie solo all'interno dei locali e nelle aree esterne in concessione fino all'orario di chiusura;
- 4) obbligo di chiusura alle ore 03:00 per tutti gli esercizi, con divieto di riapertura al pubblico prima delle ore 06:00;
- 5) le esecuzioni musicali e la diffusione della musica all'esterno dei locali devono cessare

entro le ore 01,00;

- 6) è fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali, durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, di vigilare affinché gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, richiedendo, ove ne ricorrano i presupposti, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

ORDINA ALTRESI'

Gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"*.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:

- Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)
- Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa27110@pec.carabinieri.it)
- Commissariato di Partinico (comm.partinico.pa@pecps.poliziadistato.it)
- Comandante della Polizia Municipale (antoninovalenti@comune.balestrate.pa.it)

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" > "Interventi straordinari e di emergenza" e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti.

Si rende noto che avverso la presente ordinanza sindacale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

**Il Sindaco
Dott. Vito Rizzo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it dal _____ al _____, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

Dott.ssa

Balestrate, li _____